

DELIBERA N. 18 DEL 17/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O CANONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATE ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160.

L'anno 2021 addì 17 del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O CANONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATE ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1. comma 169 della Legge 296/2006 il quale osserva che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione, comportando la decorrenza delle stesse dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 che ha previsto l'entrata in vigore del Canone Unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale) a far data dal 01/01/2021 e la conseguente sostituzione dei previgenti prelievi sulle occupazioni di spazi pubblici e sulla pubblicità;

PREMESSO CHE

-l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

-nei successivi commi dal 817 al 836 è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

-l'art. 1 comma 837, della medesima legge n. 160/2019, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

-nei successivi commi dal 838 al 845 è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

CONSIDERATO CHE:

-l'art. 1, ai commi 821 e 837, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i canoni sopra indicati vengano disciplinati dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-il successivo comma 847 ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

-l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

-in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

RILEVATO CHE:

-il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni applicati nel Comune di Valtournenche sono stati abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei nuovi canoni, entro i termini fissati dalla normativa vigente;

-l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

-l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

VALUTATO CHE:



- per quanto sopra esposto è necessario ed indispensabile dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento fino alla loro effettiva istituzione mediante regolamento;

- l'opportunità di mantenere invariati il canone di occupazione di aree e spazi pubblici, e le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni fino alla data di nuova approvazione del regolamento del canone unico Patrimoniale;

- ai sensi dell'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160: "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

VISTO lo statuto comunale che all'art. 21 comma 5 lettera h) attribuisce alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe aliquote e canoni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 05/02/2020 recante ad oggetto "Approvazione imposta sulla pubblicità e COSAP per l'anno 2020"

VISTO il DPCM del 9 e dell'11 marzo 2020 e il DPCM del 1 aprile 2020 emanati dal Governo che hanno adottato misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid - 19, limitando fortemente su tutto il territorio italiano la libera circolazione delle persone;

SENTITO il Sindaco esprimere forte preoccupazione per la situazione di emergenza che continua a perdurare anche per l'annualità 2021 rende noto di voler procedere a sostenere i soggetti economici che sono maggiormente colpiti da questa crisi economica andando ad adottare delle misure di sostegno;

L'Amministrazione si impegna a dare un sostegno a **favore delle attività commerciali turistiche e artigianali**, che hanno un comprovato danno economico derivante dall'emergenza "Covid-19", con le seguenti misure:

- Azzeramento del gettito del canone sul suolo pubblico per dehors stagionali e **occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) permanente** (dehors) per l'anno 2021;
- Copertura totale del gettito relativo all'imposta di pubblicità per il ruolo annuale inerente la pubblicità 2021, che verrà sostituito entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, con il canone unico patrimoniale;

VISTO:

-il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2018;

-il regolamento relativo all'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 04/08/1994;

-il regolamento di contabilità comunale esecutivo ai sensi di legge;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI IMPEGNARE la Giunta stessa a proporre al Consiglio comunale l'istituzione del nuovo canone richiamato nelle premesse e a disciplinare le relative tariffe entro il termine stabilito dalle norme nazionali per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

DI STABILIRE quanto segue:

- confermare il regime autorizzatorio per le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche tributi fino alla data di approvazione del regolamento del canone unico Patrimoniale;
- l'ufficio comunale ed il Gestore del servizio di riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni procedono applicando temporaneamente, ove dovuto, le tariffe in vigore nell'anno 2020 per le entrate soppresse;
- a seguito della definizione delle tariffe applicabili per l'anno 2021 l'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto e l'importo versato in acconto sarà richiesta al debitore senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA